

MANOVRA PRODI/Circolare delle Entrate sugli aspetti innovativi del reddito da lavoro autonomo

Professionisti, conti correnti ibridi

Le spese congrue non sono indizi per ricostruire i compensi

DI DULIO LIBURDI

Nei conti correnti dei professionisti potranno transitare delle movimentazioni di carattere personale e familiare che, se congrue rispetto all'importo e alle normali esigenze, consentiranno di superare l'inversione dell'onere della prova rispetto alla possibilità che le uscite del conto corrente divengano compensi laddove non sia fornita idonea giustificazione. Nel merito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, in seguito alle modifiche contenute nel decreto legge n. 223 del 2006 ribadita la posizione in merito alla fatturazione delle spese anticipate dal committente: per quest'ultimo l'invio della parcella da parte del professionista consentirà l'idonea deduzione del costo. Infine, in merito alla introduzione del concetto di plusvalenza anche in relazione ai redditi di lavoro autonomo, si rende comunque impossibile la rateazione della stessa analogamente a quanto avviene per i beni di impresa.

Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28

del 4 agosto scorso in relazione ad alcuni aspetti innovativi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo così come modificati dal decreto legge n. 223 del 2006.

Le movimentazioni dei conti correnti dei professionisti. Il decreto legge ha introdotto alcuni obblighi ulteriori in merito alle movimentazioni relativi ai compensi professionali fissando, in primo luogo, un limite massimo relativo alla riscossione in contanti e, nel contempo, prevedendo l'obbligo del passaggio su un conto corrente riferibile al professionista. Il primo chiarimento della circolare, in linea con il dettato normativo del comma 3 dell'art. 19 del dpr n. 600 del 1973, è destinato a precisare che non esiste l'obbligo di un conto dedicato alla attività professionale. In concreto, ferma restando la necessità di monitorare le transazioni, le stesse potranno transitare anche su un conto destinato alle movimentazioni di carattere personale. A tale proposito, la circolare contiene un passaggio importante che deve essere correlato con quanto disciplinato dalla legge n. 311 del 2004 che, modificando

Chiarimenti per i redditi di lavoro autonomo

Movimentazioni finanziarie	Non è necessario per i professionisti istituire un conto dedicato all'attività ma le transazioni riferite alla stessa possono lasciare traccia anche su un conto nel quale appaiono movimentazioni di natura personale. A tale fine, non sarà necessario fornire giustificazione, in sede di accertamento, laddove le movimentazioni sia congrua rispetto alla posizione del professionista
Determinazione del reddito	Per le plusvalenze di cessione dei beni strumentali non è possibile ottenere la rateazione delle stesse
Deducibilità dei costi	La circolare indica le modalità con le quali il professionista può dedurre integralmente e senza il limite del 2% alcuni costi anticipati dal committente in relazione a vitto e alloggio

l'art. 32 del dpr n. 600 del 1973 aveva introdotto l'inversione dell'onere della prova anche in relazione ai prelievi non giustificati da parte del professionista che, dunque, sono suscettibili di divenire compensi. L'amministrazione finanziaria afferma infatti, con una posizione assolutamente condivisibile, che l'eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extraprofessionale non è di ostacolo alla corretta applicazione

della norma di cui all'art. 32, primo comma, n. 2), del dpr n. 600 del 1973, secondo cui anche i «prelevamenti» dai predetti conti sono presi a base della rettifica come «compensi» qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Nonostante questo, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità

del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale.

La precisazione, come anticipata, appare di tutto rilievo in quanto finalizzata a chiarire, in particolare, che l'uscita dal conto corrente di una somma congrua rispetto alla posizione personale ed alle esigenze del professionista, di per sé non costituisce un indizio indiretto per la ricostruzione di compensi non dichiarati. Appare evidente che tale congruità debba essere valutata caso per caso, nel senso che si dovrà tenere in considerazione anche l'ammontare del reddito del professionista in quanto è ragionevole ipotizzare che al salire di tale elemento, anche i prelievi destinati ad uso personale e familiare siano di importo più elevato.

La determinazione del reddito professionale. Con riferimento alle modifiche apportate all'art. 54 del Tuir, e dunque con riferimento alla corretta determinazione del reddito di lavoro autonomo, la circolare dell'agenzia delle entrate fornisce alcune pre-

cisazioni che, invece, possono lasciare un margine di perplessità e che riprendono nella sostanza una precedente indicazione fornita in alcuni incontri di approfondimento svoltosi nei mesi scorsi (segnatamente l'incontro organizzato dal Map di Torino). Il primo aspetto riguarda la modalità di tassazione delle plusvalenze di cessione dei beni strumentali in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria sottolinea come, in assenza di uno specifico rinvio o disposizione nell'ambito del nuovo art. 54 del Tuir non è possibile attivare la tassazione rateizzata della plusvalenza di cessione. In relazione alla modifica normativa, si deve osservare come, fermo rimanendo il criterio di tassazione per cassa proprio dei redditi di lavoro autonomo, potrebbe porsi il problema del corretto trattamento fiscale della fattispecie in questione laddove la cessione dei beni sia in qualche modo correlata alla cessazione dell'attività professionale ma con pagamento delle somme dovute dall'acquirente in modo rateizzato.

In questa ipotesi, si potrebbe concludere che, nell'ipotesi di cessazione dell'attività, la somma in questione debba essere ricompresa tra i redditi diversi. Un aspetto importante contenuto nel decreto legge n. 223 del 2006, è quello legato alla modifica in materia di deducibilità delle spese. La norma disciplina infatti l'ipotesi in cui sia il committente a sostenere le spese necessarie per garantire il servizio (vitto e/o alloggio) al professionista che, successivamente, riaddebita il costo al committente trattandolo contemporaneamente come compenso professionale e come costo integralmente deducibile. Nella circolare si precisa, anche in relazione agli adempimenti documentali che:

- il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;

- il committente comunicherà al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia

della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente;

- il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

Quello che lascia qualche perplessità è il passaggio in merito alla deducibilità del costo in capo al committente in quanto, si lega tale elemento a un ulteriore passaggio che, anche in base alla modifica normativa, interessa principalmente il professionista. Non avendo il decreto legge n. 223 del 2006 alcuna indicazione in merito al criterio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa, lasciare la deducibilità del costo in capo al committente vincolata ad alcuni adempimenti appare suscettibile di sollevare qualche perplessità. Soprattutto in tutte quelle ipotesi il committente sostiene il costo per un suo interesse diretto in relazione alla attività svolta e non, principalmente, per arrecare una utilità al professionista. (riproduzione riservata)

2